

RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO

SCOPI E FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE

Art. 1

In attuazione dell'art. 5 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia, è istituita una sezione di attività denominata Sezione di Prestito Sociale, gestita in contabilità in appositi conti, per la raccolta di prestiti da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere il limite del triplo del patrimonio secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni di Banca d'Italia^{1 2}.

Art. 2

Per il migliore svolgimento della attività della Sezione di Prestito Sociale, il Consiglio di Amministrazione decide l'apertura di relativi Uffici presso i locali e le Sedi della Cooperativa in:

- Lamporecchio (PT) Via Giugnano n. 135;
- Vinci (FI) Via Beneventi n. 2/D;
- Empoli (FI) Via Livornese n. 208.

Nei locali in cui si svolge la raccolta del prestito devono essere messi a disposizione dei soci i testi dei seguenti documenti:

- a) delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19 luglio 2005 ed eventuali successive modificazioni;
- b) relative istruzioni della Banca d'Italia;

¹ Le nuove Istruzioni di Banca d'Italia prevedono che il valore del patrimonio da assumere a riferimento dovrà essere quello risultante dal bilancio consolidato, qualora la società abbia l'obbligo di redigerlo. Se la società è esonerata dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato, si considera il valore del patrimonio individuale rettificato degli effetti derivanti da operazioni (ad es. compravendite immobiliari) con società partecipate che sarebbero state elise se fosse stato redatto il bilancio consolidato. Tali rettifiche devono essere illustrate in un prospetto incluso nella nota integrativa del bilancio.

² Si ricorda che le nuove Istruzioni della Banca d'Italia non prevedono più che il valore del patrimonio possa essere maggiorato di un ammontare pari al 50 per cento della differenza, qualora positiva, tra il valore degli immobili di proprietà ad uso strumentale e/o residenziale considerato ai fini della determinazione dell'ICI (ora IMU) ed il valore di carico in bilancio degli stessi, al netto dei fondi ammortamento, con informativa, al riguardo, in nota integrativa.

- c) il Regolamento Quadro del prestito sociale di Legacoop nazionale, comprese le delibere delle Associazioni per la determinazione del vincolo di liquidità;
- d) articolo 5 dello Statuto Sociale;
- e) il presente regolamento;
- f) il foglio informativo analitico;
- g) la comunicazione di cui all'articolo 22 del presente Regolamento;
- h) lo stralcio della nota integrativa dedicata al prestito sociale;
- i) un prospetto che indichi i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione delle garanzie di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3

La Cooperativa può accettare prestito sociale solo da persone fisiche e o giuridiche iscritte nel libro soci³. All'atto della conclusione del contratto di prestito, il socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa.

Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al socio unitamente al foglio informativo analitico.

Il contratto può essere concluso anche telematicamente.

Art. 4

L'importo massimo di prestito (libero e vincolato) che la Cooperativa può accettare da ciascun socio persona fisica è quello fissato dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fissare un limite inferiore. Il foglio informativo analitico di cui al precedente art. 2 indica l'importo massimo che ciascun socio può depositare.

Art. 5

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, prevedere remunerazioni diversificate per vincoli temporali.

Art. 6

Alla costituzione del contratto di prestito, al socio viene rilasciato un documento nominativo e non trasferibile a terzi, denominato Libretto Nominativo di Prestito Sociale (di seguito anche Libretto). Non è ammessa l'emissione di più Libretti per singolo socio, né intestazione del Libretto a più nominativi. Il Libretto è idoneo a registrare, mantenere e controllare lo svolgimento del rapporto e il saldo a favore del socio.

³ I soci persone giuridiche possono versare alle proprie cooperative somme a titolo di prestito, ma per essi non sono obbligatori i limiti individuali di raccolta del P.S. e le restrizioni nella determinazione del tasso di interesse per l'ottenimento delle agevolazioni fiscali. Sugli interessi corrisposti non si rende applicabile la ritenuta (a titolo d'imposta o a titolo d'acconto). Gli interessi saranno fatturati alla cooperativa in esenzione IVA (articolo 10, comma 1, punto 1, DPR 633/72).

Art. 7

I soci possono effettuare le operazioni relative al loro prestito, durante l'orario di apertura degli Uffici della Sezione Prestito Sociale, dietro presentazione del Libretto. I versamenti ed i prelievi danno luogo a registrazioni contabili nominative per ciascun socio.

Tali operazioni devono essere annotate e firmate nel Libretto esclusivamente dal personale autorizzato.

Art. 8

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività della Sezione Prestito Sociale e risponde dell'operato degli incaricati dell'attività della Sezione.

Art. 9

La Cooperativa ha il diritto di chiedere per visione al socio, in qualsiasi momento, il Libretto, per effettuarne riscontri. I Libretti devono essere comunque presentati ogni anno presso l'ufficio della Sezione Prestito Sociale per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla sezione.

Art. 10

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Libretto, l'intestatario o il suo delegato deve farne denuncia alla competente autorità e darne immediata comunicazione alla sezione di appartenenza.

In questi casi la Cooperativa provvederà a sospendere ogni movimentazione del conto e poi, in possesso della copia della denuncia, provvederà a rilasciare altro Libretto.

Art. 11

Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il contratto di prestito si scioglie e le somme prestate cessano di produrre interessi. Le somme restano a disposizione del receduto, dell'escluso e degli eredi del socio defunto. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso.

Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di successione.

OPERAZIONI DI VERSAMENTO E PRELEVAMENTO

Art. 12

Le operazioni si effettuano con la presentazione del Libretto presso l'Ufficio competente. I versamenti possono essere effettuati in contanti, con assegni o con altri strumenti indicati dalla Cooperativa. I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e pertanto tali somme saranno disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto. In alternativa o in funzione complementare al Libretto potranno essere utilizzati sistemi equipollenti di effettuazione, rilevazione e

registrazione delle operazioni, previa accettazione dei relativi regolamenti da parte dei soci.

Art. 13

Per i prestiti liberi da vincoli temporali il socio può richiedere rimborsi parziali o totali, con un preavviso di almeno 24 ore per importi inferiori a 4.000,00 euro e di 96 ore per importi superiori. Anche a tal fine, un ammontare pari almeno al 30 % dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da soci dovrà essere sempre mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili.

La Cooperativa può effettuare i rimborsi in contanti e/o assegno bancario e/o bonifico e/o modalità equipollenti entro i limiti stabiliti dalla normativa antiriciclaggio.

Il socio può disporre per iscritto di compensare il suo credito per il prestito sino all'ammontare dei suoi debiti contratti esclusivamente per i corrispettivi dei beni e/o servizi fornitigli dalla Cooperativa e dalle società da essa controllate. In questi casi i Soci devono presentare periodicamente presso l'Ufficio della Sezione Prestito Sociale i libretti per l'aggiornamento delle scritture.

Art. 14

Ferma restando la non trasferibilità del Libretto e la titolarità del rapporto di finanziamento, il socio può delegare una o più persone, fino ad un massimo di tre, ad effettuare operazioni in sua vece e conto. Il socio deve dare comunicazione alla Cooperativa del conferimento di tale delega e della eventuale modifica o revoca della stessa.

L'estinzione del prestito potrà comunque essere richiesta esclusivamente dal Socio. Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega.

INTERESSI E OPERAZIONI RELATIVE

Art. 15

Sul prestito viene corrisposto un tasso di remunerazione che non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge. Il tasso di interesse, le modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate nel foglio informativo analitico. Il tasso di interesse è fisso e diversificato per durata.

Art. 15 bis

Il consiglio di amministrazione può offrire ai soci la possibilità di sottoscrivere, in aggiunta o in sostituzione del rapporto di prestito libero, un rapporto di prestito vincolato. In ogni caso la somma complessivamente prestata da ogni singolo socio non può superare il limite individuale di cui al precedente art. 4. L'importo minimo del prestito vincolato è di euro 5.000,00. La durata del vincolo è di 24 mesi. In mancanza di disdetta scritta da parte del socio prestatore da darsi almeno 180 giorni prima della

scadenza, il vincolo, solo sulla somma in linea capitale, viene considerato tacitamente rinnovato. In caso di disdetta del vincolo, per quanto riguarda il capitale ed in ogni caso per gli interessi, essi vengono automaticamente trasferiti sul Libretto libero, in attesa che il socio manifesti le sue volontà su tali somme. A favore di ogni singolo socio non può essere effettuato più di un deposito vincolato per il periodo di durata stabilito. Il Consiglio di Amministrazione può variare il tasso di interesse sui prestiti vincolati, in tal caso i prestiti vincolati in essere al momento della variazione mantengono per tutta la loro durata il tasso di interesse applicato alla data di accensione. Nel caso intervenga una variazione di tasso negativa nei 180 giorni dalla scadenza del vincolo, senza che il socio abbia chiesto disdetta, il socio ha possibilità di recedere dal contratto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione da parte della Cooperativa. Su richiesta scritta del socio prestatore, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà - in casi eccezionali documentati e tenendo conto dei vincoli di legge - di valutare la richiesta di rimborso anticipato e, in caso di accoglimento, la somma vincolata viene rimborsata comprensiva degli interessi maturati fino a quel momento, al tasso applicato alla data dell'accensione, detratto un punto percentuale; in ogni caso il tasso di interesse così determinato non potrà essere inferiore a 0,1%. In caso di morte del socio, agli eredi viene rimborsata la somma vincolata e gli interessi maturati fino alla data del decesso, al netto della ritenuta di legge.

Art. 16

Gli interessi sul prestito dei soci sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento; essi vengono calcolati il 30 giugno di ogni anno ed accreditati, al netto della vigente ritenuta fiscale, sul relativo conto in data 1 luglio successivo. Se per effetto dell'accreditamento degli interessi il prestito supera il limite di cui all'articolo 4, l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al socio con rimessa di un assegno bancario o altro mezzo di pagamento.

Art. 17

Le spese ed ogni altra condizione economica relativi alle operazioni e ai servizi offerti sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e comunicati nel foglio informativo analitico. La Cooperativa si riserva la possibilità di variare, in senso sfavorevole al socio, le condizioni economiche riguardanti i tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni, che saranno comunicate all'ultimo domicilio del socio a mezzo posta ordinaria. In tal caso ciascun socio ha la facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, di recedere dal contratto senza alcuna penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente

praticate. La comunicazione non è dovuta nel caso di variazioni del tasso di riferimento, la cui determinazione sia sottratta alla volontà delle parti.

DESTINAZIONE DEL PRESTITO

Art. 18

Il prestito dei soci deve essere impiegato ai fini prescritti dal precedente art. 1. La cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito.

CONTROLLI, TRASPARENZA E SANZIONI

Art. 19

Gli amministratori e gli organi di controllo si impegnano a garantire la verifica dell'attuazione del presente regolamento ed in particolare il costante rispetto dei limiti di cui agli art. I, II e IV dello stesso.

Al socio prestatore è fornita, al termine del contratto e comunque una volta all'anno, una comunicazione in merito allo svolgimento del rapporto, contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

Il Regolamento stesso è stato approvato dalla Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 26/10/2019, in sostituzione del precedente approvato 28 ottobre 2017, ed è entrato in vigore a partire dalla data di approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare immediatamente al presente Regolamento le eventuali modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle Autorità monetarie, da sottoporre successivamente ad approvazione da parte della prima Assemblea utile.

IL PRESIDENTE
(Rosanna Matteoli)